

LEGGI REGIONALI:

"Realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi
lamellibranchi".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale:

"Realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi lamell
libranchi".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, è autorizzata a indire appalto-concorso per la realizzazione di una rete regionale di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi.

Gli impianti di stabulazione dovranno assicurare che l'acqua marina per il trattamento dei molluschi lamellibranchi risponda ai requisiti igienici e sanitari richiesti dalla normativa statale vigente e in particolare dalla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e dal Decreto del ministro per la Sanità del 14 novembre 1973.

Una commissione tecnica, costituita ai sensi del penultimo comma del presente articolo, individuerà le località in cui realizzare gli impianti di stabulazione e la capacità lavorativa che ciascuno di essi dovrà avere.

Nella scelta delle località in cui realizzare gli impianti di stabulazione, la commissione tecnica di cui al comma successivo della presente legge terrà conto dell'esigenza di far costruire gli impianti stessi su suoli del demanio marittimo, di proprietà di Comuni, o di privati.

La Commissione tecnica è presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità o un suo delegato e costituita da:

- i capi degli uffici del Medico Provinciale della Re

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- gione;
- i capi degli uffici del Veterinario Provinciale della Regione;
 - due esperti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità, di cui uno esperto in igiene e l'altro in biologia marina;
 - due rappresentanti degli operatori della molluschi coltura, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla Sanità;
 - due rappresentanti degli operatori commerciali in prodotti della molluschicoltura, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla Sanità;
 - da un funzionario tecnico della Regione esperto in opere marittime, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale ai Lavori Pubblici;
 - da un funzionario amministrativo dell'assessorato regionale alla Sanità con funzione di Segretario della Commissione, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità.

La Commissione funge da commissione giudicatrice dell'appalto-concorso.

Art. 2

Il capitolato speciale per l'appalto-concorso dovrà indicare l'ubicazione di ciascun impianto di stabulazione da realizzare e la relativa capacità lavorativa, nonché richiedere, in relazione alla capacità lavorativa indicata, che i progetti concorrenti prevedano:

- 1) le caratteristiche della presa d'acqua marina e la sua portata che dovrà assicurare la capacità di ri cambio totale ogni due ore dell'acqua delle vasche di stabulazione;

./.

- 2) il tipo dell'eventuale trattamento di depurazione dell'acqua marina;
- 3) il dimensionamento, adeguato alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione, dell'eventuale impianto di trattamento dell'acqua marina;
- 4) le dimensioni e il numero delle vasche destinate alla stabulazione;
- 5) il tipo di trattamento per la chiarificazione delle acque di scarico;
- 6) il dimensionamento, adeguato alla capacità massima lavorativa dell'impianto di stabulazione, dell'impianto per la chiarificazione delle acque di scarico;
- 7) le caratteristiche e la capacità lavorativa, adeguata alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione, degli impianti di lavaggio, pesatura e confezionamento;
- 8) il tipo di trattamento dei materiali di rifiuti e il dimensionamento del relativo impianto, adeguato alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione.

Il capitolato speciale per l'appalto-concorso prevederà inoltre che la spesa per la realizzazione degli impianti di stabulazione verrà liquidata in rate annuali e stabilirà in percentuale l'ammontare della rata annua per ciascuno degli impianti di stabulazione rispetto all'ammontare dello stanziamento annuo previsto nel bilancio della regione.

Art. 3

La gestione degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge sarà affidata dalla Giunta regionale a:

- Comuni;
- Imprese cooperative di produttori iscritti nel registro della pesca ai sensi dell'art. 11 della leg

ge 14 luglio 1965, n. 963 o a loro consorzi;

- Imprese commerciali regolarmente autorizzate alla vendita, o a loro consorzi.

La cessione gratuita del suolo per la realizzazione degli impianti costituisce titolo preferenziale, ma non vincolante, per l'affidamento della gestione.

La Giunta regionale stabilirà con proprio atto deliberativo le modalità per l'affidamento della gestione e disciplinerà l'uso pubblico, che dovrà in ogni caso essere garantito, degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge.

Gli enti, le imprese e i consorzi previsto nel primo comma del presente articolo, i quali abbiano ottenuto la gestione degli impianti di stabulazione realizzati ai sensi della presente legge, dovranno assicurare la continuità di funzionamento e la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, a pena di revoca immediata dell'atto di affidamento della gestione.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge fissata per il 1974 in L. 800.000.000= si farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è posta a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Uguale stanziamento sarà previsto nello stato di previsione della spesa degli esercizi successivi, fino alla totale copertura della spesa globale risultante dall'espletamento dell'appalto-concorso.

A tal fine saranno utilizzate parte delle disponibilità rivenienti alla Regione dall'applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n.281.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 17 dicembre 1974, ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Finocchiaro)